



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N. 7968/03

Reg.Dec.

N. 10203 Reg.Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello n.10203 del 2002, proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e il Provveditorato agli Studi (ora Ufficio Scolastico Provinciale) di Firenze, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

L. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Licciardi Ilaria e Sergio Calussi ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n.46 presso Gian Marco Grez;

per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I, n.1446 del 15.7.2002, resa tra le parti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalla parti a sostegno delle

rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2003, relatore il Cons. Domenico Cafini, uditi l'avvocato dello Stato Guida, l'avv. Buccellato per delega dell'avv. Calussi e dell'avv. Licciardi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto davanti al TAR della Toscana il prof. A. L. chiedeva l'accertamento del diritto alla supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero agli effetti della quiescenza e degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 740/1990 e successive modifiche nonché la condanna delle Amministrazioni intimete alla corresponsione della somma pari alle differenze di stipendio tra quello percepito e quello che sarebbe spettato di diritto in relazione alla normativa predetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno del ricorso deduceva censure di violazione di legge (art.21 R.D. n.740/1940, art.673 D.Lgs. n.297/1994) e di eccesso di potere (per erroneità di presupposti, illogicità e contraddittorietà).

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

Con la sentenza in epigrafe il TAR adito, dopo aver

disatteso l'eccezione predetta, accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto dell'interessato all'attribuzione stabile – anche sull'indennità di funzione – dei benefici economici e di carriera previsti dall'art.21 del R.D. n.740/1940 per il servizio svolto all'estero e, conseguentemente, alla ricostruzione stipendiale ed al pagamento delle relative differenze economiche, con interessi e rivalutazione monetaria secondo le modalità ivi indicate.

L'Amministrazione dell'Istruzione, proponendo avverso tale sentenza l'odierno appello, ha dedotto, in particolare, che la supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero ex art.21 R.D. n.740/1940 concerne in effetti un riconoscimento ai soli fini economici, riassorbibile al maturare delle successive classi di stipendio, che non comporterebbe un aumento dell'anzianità utile ai fini della carriera ed, inoltre, che non sarebbe dovuta in favore dell'interessato l'attribuzione del beneficio della supervalutazione anche nel calcolo dell'indennità di funzione.

La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto al ricorso concludendo per il suo rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 20.12.2002 l'istanza cautelare è stata accolta e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia della sentenza impugnata, rinviando l'esame nel merito all'udienza del 18.3.2003.

A tale udienza questa Sezione ha ritenuto necessario,

quindi, acquisire dall'Amministrazione dell'Istruzione atti e documenti e, precisamente, l'originale o la copia conforme del D.P. 11.12.2002, n.1126 dell'Ufficio Scolastico anzidetto; le determinazioni assunte in ordine al decreto innanzi indicato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, alla quale lo stesso atto era stato inviato; gli eventuali successivi provvedimenti di adeguamento della posizione economica del prof. L. sulla base del CCNL della dirigenza scolastica; nonché ogni altro atto, documento o chiarimento dell'Amministrazione scolastica in ordine alla questione oggetto del gravame, ritenuto da essa utile ai fini della decisione.

A tale incombenza istruttorio l'Amministrazione intimata non ha, tuttavia, ottemperato.

Con memoria in data 25.6.2003 la parte appellata ha ribadito le proprie tesi insistendo per il rigetto del proposto appello, con conseguente condanna dell'Amministrazione dell'Istruzione a ricostruire la carriera dell'interessato secondo i criteri enunciati nell'impugnata sentenza.

Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2003 la causa è stata assunta dal Collegio in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente osservato che la controversia in esame spetta certamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concernendo essa, sostanzialmente, il computo ai fini pensionistici del servizio prestato all'estero da

un docente sulla base di quanto previsto dall'art.21 R.D. 12.2.1940, n.740 e, quindi, l'accertamento, in costanza di rapporto di impiego, della posizione di carriera e stipendiale dell'interessato utile anche ai fini della pensione e non, invece, una questione pensionistica (cfr. Cons. St., Sez.VI, 8.5.2001, n.2568).

2. Nel merito il ricorso è infondato.

2.1. Sostiene innanzi tutto l'Amministrazione appellante che il beneficio della supervalutazione del servizio di ruolo prestato l'estero in favore del personale docente – disposta dall'art.21 del R.D.12.2.1940, n.740 e dall'art.673 del D.Lgs.16.4.1994, n.297 nel senso che detto servizio deve essere calcolato agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio “per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo” – determinerebbe, nella disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del CCNL del 4.8.1995, un riconoscimento nei confronti degli interessati ai soli fini economici, agli effetti cioè degli aumenti periodici di stipendio, con conseguente riassorbibilità del beneficio al maturare delle successive classi di stipendio.

In altri termini, secondo l'Amministrazione, detto riconoscimento si identificherebbe con un'anzianità utile ai soli fini economici, determinando un beneficio temporaneo che si esaurirebbe al successivo passaggio di classe stipendiale, sicché, in definitiva, il beneficio della supervalutazione

attribuito nella specie all'interessato non comporterebbe "un aumento di anzianità utile ai fini della carriera", così come da lui preteso e come poi riconosciuto dal Giudice di prime cure.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Ritiene, infatti, il Collegio che le maggiorazioni disposte dalle norme suindicate, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi dell'interessato, debbano conservare i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva classe stipendiale.

Ed invero, il D.P.R. 23.8.1988, n.399, nel disporre, all'art.3, comma 4, il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti biennali convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti", non esclude la computabilità dell'anzianità, pure riconosciuta ai fini economici, per ottenere aumenti convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed anche in quelle successive.

Quindi, incidendo nella specie il servizio prestato all'estero sulla maggiorazione di anzianità, se ne deve dedurre che non possa nel caso applicarsi il riassorbimento previsto dalla disposizione ora citata e che sussista il diritto dell'interessato alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero.

In definitiva, la Sezione, condividendo in ciò le

argomentazioni dei primi giudici, deve ritenere, da una parte, che l'aumento periodico di stipendio sia connesso, sulla base dell'art.21 del R.D. n.740 del 1940, al servizio svolto con la conseguenza che tale aumento viene a costituire un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini della anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico e non della semplice anticipazione degli scatti convenzionali; dall'altra, deve ritenere anche che natura e funzione ben diversa hanno i c.d. scatti o aumenti periodici convenzionali (alla stregua di quanto disposto nell'art.3 del citato DPR n.399) relativamente ai quali è previsto espressamente il riassorbimento con la progressione stipendiale.

Pertanto, in mancanza di una previsione legislativa connessa alla specificità del beneficio riconosciuto, non può consentirsi nella specie alcuna estensione analogica alla disciplina concernente il riassorbimento degli aumenti biennali convenzionali in quanto essa indubbiamente si porrebbe in contrasto con i principi generali posti per una corretta applicazione normativa.

In conclusione, l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina nell'ipotesi in esame un'anzianità che, come affermato nella sentenza appellata, viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione.

Da ciò la conseguenza che non è vi è spazio alcuno per giustificare la diversa interpretazione dell'Amministrazione volta a sostenere l'esistenza della sola accelerazione di un beneficio economico successivamente riassorbibile con i futuri passaggi di classi di stipendio, interpretazione che peraltro potrebbe dare luogo a situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe di fatto consolidato il maturato economico rispetto a chi è invece collocato in classi economiche di passaggio.

Rileva, infine, il Collegio che, con riguardo alla consolidazione agli effetti dell'anzianità di servizio delle maggiorazioni previste per i periodi di lavoro prestati all'estero, questa Sezione ha avuto occasione di esprimere già un orientamento che appare in linea con quanto sopra esposto, ritenendo, tra l'altro, che la maggiorazione di anzianità per il servizio di insegnamento prestato all'estero costituisce un'attribuzione ope legis che va computata, in quanto tale, "d'ufficio ai fini della determinazione del periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza"; che l'utilizzazione di tale maggiorazione non è "nella disponibilità del dipendente, derivando direttamente da una previsione legislativa avente fine di tutela previdenziale e, pertanto, connessa al perseguimento primario di un interesse pubblico"; che, infine, "la maggiorazione de qua, in quanto avente una causa

giuridica nel ristoro dei maggiori disagi fisici e psichici derivanti dall'attività fuori del territorio nazionale, è preordinata allo scopo che l'attività lavorativa dell'interessato venga espletata, in considerazione della maggiore usura che da essa è derivata, per un arco inferiore di tempo" (cfr. Cons. St., Sez.VI, 3.6.1999, n.733).

Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo in esame non può essere accolto.

2.2. Anche il secondo rilievo deve essere disatteso.

Con esso il Ministero appellante sostiene che il beneficio della supervalutazione di cui trattasi non potrebbe riferirsi anche al calcolo dell'indennità di funzione, giacché l'anzianità utile ai fini di tale calcolo, per il personale direttivo cui appartiene il prof. L., è diversa da quella utile ai fini della progressione stipendiale.

La tesi dell'Amministrazione appellante non è fondata. L'indennità di funzione, infatti, costituisce per il personale scolastico in questione una voce costante e fissa della retribuzione, equiparabile per la sua natura allo stipendio in base al DPR n.399/1988, voce che fa parte, quindi, del trattamento retributivo complessivo utile ai fini previdenziali e di quiescenza e che, come tale, deve considerarsi ormai conglobata nello stipendio stesso.

In particolare, viene disposto in detto DPR, all'art.9, che "le indennità di funzione previste dagli artt.6, 7 e 8 hanno

effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento“ e che “le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo”.

Pertanto, la circostanza che il R.D. 740/1940 nella specie faccia riferimento al solo stipendio non può costituire - come evidenziano correttamente i primi giudici - un argomento apprezzabile, essendosi nel tempo diversificata in più voci economiche la retribuzione fondamentale del personale del pubblico impiego, dal che la necessità, al di là del mero dato letterale, di rivalutare la funzione ed il regime delle singole componenti del trattamento economico di servizio e non della sola voce tabellare.

In altri termini, il fatto che il R.D. n.740 cit. si riferisca letteralmente al solo stipendio non è di per sé sufficiente a sostenere la tesi esposta dall'Amministrazione; e ciò perché, come osservato da parte appellata, all'epoca dell'entrata in vigore del decreto anzidetto, non esistevano altre voci retributive diverse dallo stipendio, correlate all'anzianità, sicché era necessario prendere in considerazione nel caso in esame non soltanto la voce tabellare, ma anche la funzione e il regime delle varie voci che concorrevano alla composizione dell'intero trattamento economico.

2.3. Sulla base delle considerazioni che precedono le argomentazioni svolte nell'appello in esame debbono essere disattese e il ricorso deve essere respinto.

3. Ritiene, peraltro, il Collegio che alla reiezione dell'appello si perviene anche se si considera la particolare circostanza che nella specie, non avendo l'Amministrazione ottemperato alla sopra menzionata ordinanza istruttoria di questa Sezione, tale mancata collaborazione deve essere valutata, ai sensi dell'art.116 cod. proc. civ., in senso sfavorevole alla parte pubblica, in quanto tale comportamento, sfornito di giustificazione, va considerato come ammissione dei fatti dedotti con il gravame, non risultando esso contrastante con la documentazione agli atti del giudizio (cfr., in tal senso, Cons. St., Ad. Plen. 1.12.1995 n.32; Sez.VI 10.8.1998 n.1137 e, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez.VI, 24.10.2000 n.5682; Sez.V, 2.4.2001 n.1900).

4. Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, addì 8 luglio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di

Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Alessandro PAJNO	Consigliere
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere
Domenico CAFINI	Consigliere Est.

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art.55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria